SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 2018.

Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 01 della XXVI Circoscrizione Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 2018/0022598/GEN/PI in data 4 ottobre 2018 relativa alla vacanza di un seggio attribuito con il sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna;

Considerato che, a norma dell'art. 86 del citato testo unico, quando il termine entro il quale si deve svolgere l'elezione suppletiva cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio, il Governo può disporne la proroga per non oltre trenta giorni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 01 della XXVI circoscrizione Sardegna sono convocati per il giorno di domenica 20 gennaio 2019.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

18A07558

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2018.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 90118 del 26 ottobre 2018, che ha disposto per il 31 ottobre 2018 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 90118 del 26 ottobre 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 ottobre 2018, il rendimento medio ponderato dei buoni a 181 giorni è risultato pari a 0,159%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,920.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,337% e a 1,156%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07539
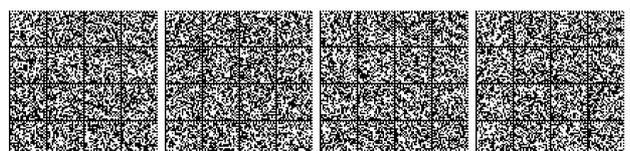
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2018.

Abilitazione alla «Scuola di psicoterapia Erich Fromm» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 1° agosto 2011, con il quale la «Scuola di psicoterapia Erich Fromm» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Prato, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di psicoterapia Erich Fromm» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Padova - piazzale Stazione n. 7 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 12 luglio 2018;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 1° agosto 2018, trasmessa con nota prot. 25118 del 6 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia Erich Fromm» è autorizzata ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Padova - piazzale Stazione n. 7 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

18A07461

DECRETO 29 ottobre 2018.

Autorizzazione alla «PPSISCO - Psicoterapia Psicodinamica ad orientamento Socio Costruttivista» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Lecce.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 4 agosto 2006, con il quale l'Istituto «PPSISCO - Psicoterapia Psicodinamica ad orientamento Socio Costruttivista» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Lecce, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Lecce, da via Einaudi n. 12 a via Manifattura Tabacchi n. 34;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella seduta del 25 luglio 2018, trasmessa con nota prot. 25118 del 6 settembre;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «PPSISCO - Psicoterapia Psicodinamica ad orientamento Socio Costruttivista», abilitato con decreto in data 4 agosto 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Lecce, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede, da via Einaudi n. 12 a via Manifattura Tabacchi n. 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

18A07462

DECRETO 29 ottobre 2018.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Reggio Emilia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006, con il quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Reggio Emilia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 ottobre 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di revoca del riconoscimento della sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Brescia;

Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Reggio Emilia;

Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Brescia;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Reggio Emilia, da viale Regina Margherita n. 9/D a via Cadoppi n. 10;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 25 luglio 2018, trasmessa con nota prot. 25118 del 6 settembre;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» abilitata con decreto in data 1° agosto 2006 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Reggio Emilia, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede, da viale Regina Margherita n. 9/D a via Cadoppi n. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

18A07463

DECRETO 29 ottobre 2018.

Variazione di denominazione della «Analisi immaginativa - Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» di Cremona.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti

richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale l'«Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.a.s.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede di Cremona, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 8 luglio 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Cremona;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione alla modifica della denominazione in «Analisi immaginativa - Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 ottobre 2018 favorevole alla variazione della denominazione;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.a.s.», abilitato con decreto in data 24 ottobre 1994 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Cremona, corsi di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Analisi immaginativa - Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

18A07464

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10 (D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)

DECRETO 13 novembre 2018.

Modalità di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. (Decreto n. 3).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA
DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)

Visto il decreto-legge 28 settembre 2008, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il sindaco di Genova, dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario straordinario;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

Visto l'art. 32 della direttiva 2004/24/UE, rubricato «Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate — al comma 2, lettera *c)* — le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

Atteso che il crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018 ha determinato la morte di 43 persone e che si è trattato di un evento del tutto straordinario, totalmente imprevisto e di eccezionale gravità;

Atteso che le conseguenze del crollo hanno determinato una situazione di gravissima criticità, imponendo l'evacuazione e la ricollocazione di 281 nuclei familiari dalle proprie abitazioni poste nella zona sottostante il ponte, nonché determinando il collasso del sistema trasportistico della città di Genova;

Atteso che il crollo ha altresì comportato l'interruzione delle attività economiche e produttive che avevano sede nelle zone colpite dall'evento e minaccia concretamente di estendersi alle zone contigue in conseguenza dell'aumento insostenibile del traffico cittadino in tutte le zone circostanti;

Atteso che la vicinanza dell'area interessata dal crollo al porto di Genova, di primaria importanza per dimensioni e mole di traffici nel panorama nazionale, ha altresì comportato immediate gravi ripercussioni su tutta la funzionalità e la logistica dell'area portuale, con negative conseguenze sul volume dei traffici commerciali del porto e con correlate gravi ripercussioni in tutte le attività economiche dell'intero territorio della Regione Liguria;

Atteso che tale situazione sta anche comportando gravissimi disagi a tutto il traffico pubblico e privato e di conseguenza a tutta la popolazione per i maggiori tempi necessari per compiere le normali attività della vita, e in particolare i tragitti casa lavoro e casa scuola, comprimendo lo spazio in precedenza dedicato dalle persone al riposo, nonché al tempo libero ed alle normali attività di relazione sociale ed economica;

Atteso che, in ragione di quanto verificatosi, tutte le attività economiche e commerciali della città, anche posizionate in aree non adiacenti al ponte, hanno lamentato danni diretti ed indiretti quantificati, in base ai dati raccolti e di recente anticipati dalla Camera di commercio industria ed artigianato di Genova, per oltre 400.000.000,00 euro;

Attesa, pertanto, la necessità di avviare immediatamente le procedure finalizzate al superamento dello stato di emergenza, pur in pendenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge n. 109/2018 e con riserva di adottare in seguito gli eventuali occorrenti provvedimenti di adeguamento a sopravvenute disposizioni di legge;

Sentita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova che esercita il patrocinio dell'organo commissariale ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 109/2018;

Decreta

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) di stabilire che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario — compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture — vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi;

2) di stabilire che la stipulazione dei contratti avverrà nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità nazionale anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nella GUCE, oltre che sul costituendo sito della struttura commissariale e sul sito dell'Anac.

Roma, 13 novembre 2018

Il Commissario straordinario: BUCCI

18A07515

DECRETO 15 novembre 2018.

Approvazione delle specifiche tecniche propedeutiche all'avvio di una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando avente ad oggetto l'appalto dei lavori di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. (Decreto n. 5).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA
DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)

Visto il decreto-legge 28 settembre 2008, n. 109 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 109/2018 che prevede la nomina di un commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il sindaco di genova, dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario straordinario;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

Visto l'art. 32 della direttiva 2004/24/UE, rubricato «Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate — al comma 2, lettera c — le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

Visto il decreto di questo Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2018 con il quale è stato stabilito che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario — compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture — vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità nazionale anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

Considerata l'urgenza di provvedere e, conseguentemente, la necessità di avviare una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 direttiva 2014/24/UE e del decreto n. 3/2018 di questo Commissario straordinario per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

Considerata, altresì, la necessità di approvare le specifiche tecniche dei lavori ai fini di consentire alle imprese la formulazione di adeguate proposte progettuali nell'ambito della consultazione di mercato;

Ritenuto che le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie aziende del settore delle demolizioni e delle costruzioni di grandi manufatti, con particolare riferimento a ponti e viadotti ferroviari ed autostradali, che, attesa la rilevante complessità dei lavori oggetto di appalto, siano in condizioni, per elevata capacità professionale ed esperienza, anche internazionale, di assicurare l'esecuzione degli interventi secondo i migliori standard della tecnica in un arco temporale ristretto, considerata la prevalente necessità di un pronto ripristino dell'infrastruttura;

Ritenuto altresì che la consultazione di mercato dovrà essere rivolta anche alle imprese che ad oggi abbiano eventualmente già manifestato interesse ad eseguire l'intervento, individuate con separato provvedimento, e che saranno parimenti ammesse a formulare le loro proposte sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione;

Ritenuto, altresì, di nominare l'arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;

Considerato opportuno prevedere che anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, siano ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e che le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 in quanto richiamato dall'art. 1, comma 7, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

Decreta

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) di approvare il documento recante le specifiche tecniche dell'intervento che costituisce l'allegato al presente decreto e ne forma parte integrante;

2) di prevedere che le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie aziende del settore delle demolizioni e delle costruzioni di grandi manufatti, con particolare riferimento a ponti e viadotti ferroviari ed autostradali, che, attesa la rilevante complessità dei lavori oggetto di appalto, siano in condizioni, per elevata capacità professionale ed esperienza, anche internazionale, di assicurare l'esecuzione degli interventi secondo i migliori standard della tecnica in un arco temporale ristretto;

3) di prevedere altresì che la consultazione di mercato debba essere rivolta anche alle imprese che ad oggi abbiano eventualmente già manifestato interesse ad eseguire l'intervento, individuate con separato provvedimento, e che saranno parimenti ammesse a formulare le loro proposte sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione;

4) di nominare l'arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;
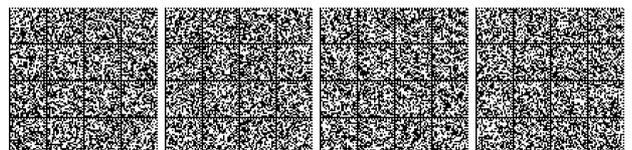
5) di stabilire che anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, siano ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e che le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2014 in quanto richiamato dall'art. 1, comma 7, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul sito della struttura commissariale e sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Roma, 15 novembre 2018

Il Commissario straordinario: BUCCI

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E FUNZIONALI

Appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, comprese quelle di progettazione. (Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1, punto 6, lettera *c)*).

1. Premessa.

Le presenti specifiche tecniche definiscono le caratteristiche minime ed essenziali previste dall'ordinamento dell'Unione europea per appaltare la realizzazione dell'opera in oggetto, individuando uno o più soggetti economici, tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione prevista all'art. 32, comma 2, lettera *c)* della direttiva 2014/24/UE, per la realizzazione di uno o entrambi gli interventi di demolizione e ricostruzione del ponte, comprese tutte le attività di progettazione e tecniche correlate, con la sola esclusione della Direzione lavori e collaudo.

Il Commissario esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera per mezzo del «responsabile del procedimento», anche in deroga alle norme italiane, nei limiti previsti all'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018.

Per consentire ai contraenti, sin dalla fase di negoziazione, di determinare l'oggetto dell'appalto, tali caratteristiche sono qui definite in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, con riferimento alle specifiche tecniche codificate a livello internazionale, qui definite «norme di settore», come previsto all'art. 42, comma 3, lettera *c)* della direttiva 2014/24/UE, e, segnatamente: alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture.

Per consentire al Commissario aggiudicante di comprendere e decidere in merito alle «proposte di fattibilità» dell'operatore economico interpellato nella ricerca di mercato, le stesse devono essere formulate in modo semplice e comprensibile, secondo la formula «chiavi in mano», mirando alla migliore soluzione possibile allo stato attuale della scienza e della tecnica, con piena ed esclusiva responsabilità del contraente nell'ottenimento dell'obiettivo e nel rispetto delle norme realizzative di settore.

Le presenti specifiche tecniche definiscono due fasi di lavori, una per la demolizione e l'altra per la costruzione, non necessariamente consecutive, precisando che il Commissario potrà decidere se appaltarle entrambe ad un unico soggetto o a soggetti diversi, così come i soggetti chiamati alla negoziazione possono dare disponibilità per entrambe le fasi o per una sola di esse.

È previsto il trasferimento al Commissario dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla realizzazione dell'opera e di tutta la documentazione relativa alla progettazione ed alla pianificazione della manutenzione nell'intero ciclo di vita.

Il livello progettuale che il contraente dovrà proporre per l'approvazione da parte del Commissario viene qui definito come «progetto di fattibilità tecnica ed economica in unica fase». Esso dovrà avere i contenuti previsti all'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e delle norme di settore, proponendo più alternative progettuali al fine di perseguire, in linea generale, i principi di durabilità, innovazione, ispezionabilità, manutenibilità, compatibilità ambientale, robustezza e resilienza dell'opera. Dovrà essere utilizzato il *Building Information Modeling* (BIM).

I restanti livelli progettuali sono di libera definizione da parte dell'appaltatore, secondo le norme di settore, che potrà procedere alla loro elaborazione in corso d'opera, in progress, con obbligo di suddividere l'intervento in lotti funzionali tali da favorire al massimo il sub appalto alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti ad esse assimilati secondo quanto contenuto nel «Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici» della Commissione delle Comunità europee del 25 giugno 2008.

Il contraente opererà come committente dei lavori necessari per dare l'opera finita e funzionale in ogni sua parte; a lui spetta ogni compito e onere, ivi compresa la nomina dei professionisti abilitati e iscritti all'albo necessari per la progettazione, per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione previsto dalla direttiva 92/57/CEE, per la direzione operativa del cantiere, per le certificazioni e per qualsiasi attività che le norme europee e quelle penali italiane non pongono inderogabilmente in capo al Commissario, con la sola esclusione della direzione lavori e del collaudo, così definiti dalle norme di settore, che restano in capo al Commissario.

Nell'esecuzione del contratto, in via generale, si applicano le disposizioni dettate da leggi e regolamenti nazionali, ma il contraente è tenuto a proporre al Commissario eventuali deroghe nei casi in cui ciò sia utile o necessario per velocizzare le procedure o per ottenere risultati migliori.

L'intero *modus operandi* dovrà essere improntato alla massima semplificazione delle procedure, all'efficacia e tempestività delle scelte, alla chiarezza nello scambio di informazioni, alla prevenzione dei possibili contenziosi, alla parallelizzazione dei processi operativi, tenuto conto che l'attuale struttura e le macerie sono ad oggi sotto sequestro giudiziario in quanto è ancora in corso l'incidente probatorio.

2. Appalto 2 «demolizione» - caratteristiche prestazionali e funzionali.

Le caratteristiche del viadotto Polcevera e le tavole dello stato attuale dei luoghi sono note e reperibili dalla bibliografia specializzata e nei siti pubblici (vedasi, ad esempio, la pubblicazione al seguente link: https://www.ingenio-web.it/20925-il-viadotto-sul-polcevera-eccolarticolo-di-riccardo-morandi-del-1967-con-tutti-i-dettagli-progettuali), quindi, per semplicità di trattazione, non vengono qui riportate.

La demolizione e l'allontanamento delle risulte interessa tutto il viadotto esistente ancora in essere, per uno sviluppo totale di circa 850 m.
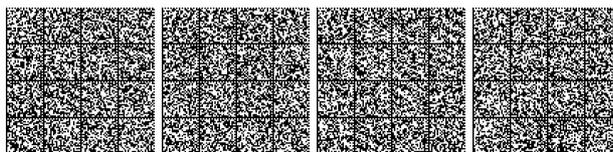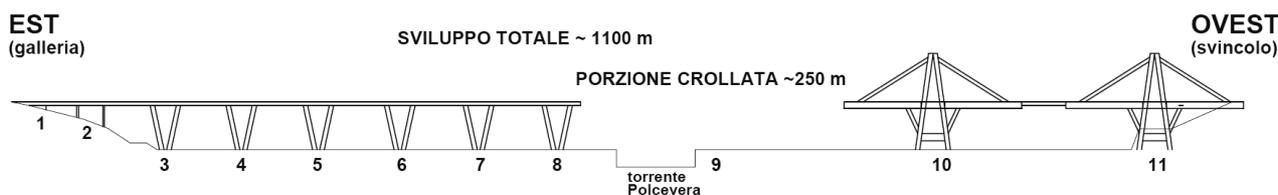
Nel corso dei lavori deve essere sempre assicurata la viabilità nord - sud di almeno due strade cittadine.

Le opere non devono mettere a rischio i servizi e i sottoservizi presenti.

La frantumazione delle macerie e il deposito temporaneo potranno avvenire nell'area sottostante, opportunamente individuata dal contraente.

Dovranno essere garantiti la verifica e il monitoraggio ambientale, adottando tutte le misure di sicurezza contro polveri, rumori, vibrazioni e qualsiasi altra fonte di inquinamento o di altro rischio, anche potenziale.

Lo stato finale dei luoghi deve essere utilizzabile come area idonea all'uso di cantiere per le opere di costruzione nella nuova infrastruttura.

Disposizioni di dettaglio per la progettazione e l'esecuzione:

utilizzo di tecniche tali da accelerare al massimo il processo esecutivo;

individuazione delle costruzioni e dei servizi e sottoservizi interrati e fuori terra presenti nell'area sottostante e limitrofa all'opera, mediante rilievi e sondaggi, per quanto interferente e soggetto a rischio in ragione della modalità di esecuzione dei lavori;

spostamento dei servizi e dei sottoservizi incompatibili con le demolizioni, comprese le opere provvisorie da attuare in corso d'opera;

individuazione e preparazione area di cantiere, demolizioni, scavi, riempimenti, ripristini, discariche, trasporti e opere accessorie connesse; il tutto, previa verifica ambientale, compresa l'eventuale presenza di amianto, e l'adozione delle misure di sicurezza contro polveri, rumori, vibrazioni e qualsiasi altra fonte di inquinamento o di altro rischio, anche potenziale;

dovrà essere sviluppato un piano di demolizione dell'opera, in cui siano affrontati in modo organico i criteri di montaggio, smontaggio e sicurezza;

dovranno essere valutate le interferenze con i corsi d'acqua;

dovranno essere osservate le norme di tutela per le lavorazioni soprastanti a strade, ferrovie e con cantieri concomitanti;

ai fini ambientali, deve essere preferito il riutilizzo dei materiali o il conferimento a centri di recupero piuttosto che il conferimento in discarica.

Per l'elaborazione del progetto e per l'esecuzione dei lavori si richiamano, in particolare, le seguenti principali norme, comprese successive modificazioni e integrazioni:

direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici);

decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada) e decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale);

decreto legislativo n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Appalto 1 «costruzione» - caratteristiche prestazionali e funzionali.

Le caratteristiche del viadotto Polcevera e le tavole dello stato attuale dei luoghi sono note e reperibili dalla bibliografia specializzata e nei siti pubblici (vedasi, ad esempio, la pubblicazione al seguente link: https://www.ingenio-web.it/20925-il-viadotto-sul-polcevera-ecco-larticolo-di-riccardo-morandi-del-1967-con-tutti-i-dettagli-progettuali), quindi, per semplicità di trattazione, non vengono qui riportate.

Il ripristino dell'infrastruttura autostradale danneggiata prevede la realizzazione di un nuovo viadotto, a partire dallo svincolo lato est fino all'imboccatura della galleria lato ovest, per uno sviluppo di circa 1100 m, comprese le modifiche alle rampe di collegamento.
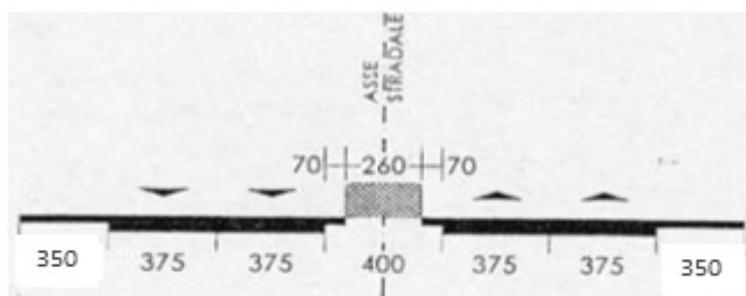
Sezione indicativa, non comprensiva degli spazi laterali di completamento e protezione della sede stradale, da verificare con la vigente normativa
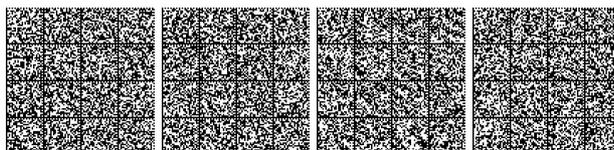
Nel corso dei lavori dovrà essere sempre assicurata la viabilità nord - sud di almeno due strade cittadine.

L'opera dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche, che comprendono anche disposizioni per la progettazione e l'esecuzione:

utilizzo di materiali e tecniche costruttive tali da accelerare al massimo il processo di realizzazione dell'opera;

strada di categoria A;

tre corsie per senso di marcia, di cui due principali larghe 3,75 m e una dinamica larga 3,50 m;

barriere di tipo A, indice di severità classe B3, 1000 kNm (decreto ministeriale 18 febbraio 1992);

caratteristiche costruttive fissate dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (NTC 2018) per le costruzioni con livelli di prestazioni elevati, vita nominale di progetto VN ≥ 100 anni, classe d'uso IV, coefficiente d'uso CU ≥ 2, utilizzo modello di carico fatica 2, categoria di traffico 1 per autostrade con 2 o più corsie per senso di marcia, caratterizzate da intenso traffico pesante;

valutazioni di sicurezza previste dalla direttiva 2008/96/CE, tenuto conto che il progetto dell'opera è finalizzato al ripristino della funzionalità della rete esistente senza incidere sul flusso del traffico (art. 2, punto 9, della direttiva);

dotazioni impiantistiche per illuminazione, drenaggio, monitoraggio e qualsiasi altro apprestamento edilizio e tecnologico richiesto dalle norme di settore;

individuazione delle costruzioni e dei servizi e sottoservizi interrati e fuori terra presenti nell'area sottostante e limitrofa all'opera, mediante rilievi e sondaggi;

spostamento dei servizi e dei sottoservizi in relazione alla tipologia di opera che verrà realizzata, comprese le opere provvisorie da attuare in corso d'opera;

individuazione e preparazione area di cantiere, demolizioni, scavi, riempimenti, ripristini, discariche, trasporti e opere accessorie connesse alla realizzazione dell'opera, alla fascia di rispetto e alle necessità di cantiere, esclusa solo la demolizione dell'attuale viadotto, prevista separatamente nell'altro lavoro; il tutto, previa verifica ambientale e di sicurezza, compresa l'eventuale presenza di amianto, e l'adozione delle misure di sicurezza contro polveri, rumori, vibrazioni e qualsiasi altra fonte di inquinamento o di altro rischio, anche potenziale, compresa la bonifica bellica;

calcoli per l'azione del vento come da CNR-DT 207/2008 o norme di maggior rigore, sviluppando modelli di prova in galleria del vento e tavola vibrante per l'individuazione puntuale delle azioni;

le previsioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 potranno essere integrate o sostituite con quelle degli Eurocodici, qualora ritenute più pertinenti e prestazionali, fornendo dimostrazione della convenienza sulle assunzioni;

tutte le strutture devono essere verificate in accordo ai principi della scienza, tecnica, tecnologia delle costruzioni e della geotecnica, con metodo semiprobabilistico agli stati limite;

dovrà essere effettuata la verifica di robustezza, simulando le criticità che possono insorgere per la perdita di componenti essenziali alla statica e, quindi, sviluppare scenari di criticità dell'opera per l'insorgenza di situazioni anomale (a titolo di esempio: cedimento di pile, rotture di stralli, rotture di travi o di dettagli costruttivi);

dovranno essere previste azioni eccezionali quali: urti, esplosioni o situazioni di incendio, qualora lo scenario possa incidere sulla resistenza delle strutture;

dovrà essere eseguito sulla struttura uno studio dinamico che permetta la qualificazione della stessa e, quindi, l'utilizzo di opportuni sistemi di monitoraggio permanenti, agevolmente manutenibili, che aiutino l'acquisizione di dati anche in remoto durante l'esercizio dell'opera, così da garantire il controllo della stessa; tale sistema deve essere realizzato secondo i principi dell'*Information and Communication Technology*;

dovrà essere sviluppato un piano di costruzione dell'opera, in cui siano affrontati in modo organico i criteri di montaggio e sicurezza;

dovrà essere dimostrato che in ogni fase di costruzione l'opera non abbia elementi che siano labili o mal condizionati, o che possano risultare labili per alcune combinazioni di carico;

le interferenze con corsi d'acqua devono essere valutate con riferimento alla portata di piena avente tempo di ritorno di duecento anni evitando di prevedere pile in alveo;

in ogni caso è necessario che siano previste opere di protezione delle fondazioni da effetti erosivi;

dovranno essere osservate le norme di tutela per l'attraversamento di strade e ferrovie non interferendo;

dovrà essere sviluppato uno studio specifico che dimostri, con le attuali conoscenze tecniche, le zone di rischio sottostanti; lo studio deve prevedere anche il potenziale collasso dell'opera o di sui componenti, la caduta di un veicolo per trasporto merci ordinario a massimo carico viaggiante ammesso e la caduta di materiali trasportati; tale studio deve tenere presente anche la possibilità di rottura o inefficacia delle barriere di protezione;

dovranno essere sviluppati i limiti di utilizzo e di gestione corretta dell'opera, da inserire in un manuale d'uso, che preveda anche le modalità di transito di convogli eccezionali per sagoma e peso, le azioni manutentive da assumere per garantire la vita nominale dell'opera e le azioni da intraprendere successivamente per prolungarla, mediante manutenzione straordinaria profonda programmata in base alla vita stimata degli elementi edilizi, di cui deve essere possibile la sostituzione in qualsiasi tempo riducendo al minimo gli aggravi per la circolazione veicolare;

ogni dettaglio costruttivo dovrà essere facilmente ispezionabile e manutenibile, dandone dimostrazione con adeguati schemi costruttivi e modelli tridimensionali che dimostrino la possibilità di accesso alle parti da manutenere e le modalità con cui deve essere eseguito tale accesso;

dovrà essere predisposto un adeguato piano di manutenzione, contenente gli interventi specifici per ogni elemento e componente, compreso il tempo entro cui questi hanno assolto la loro funzione e devono essere comunque sostituiti per garantire la funzionalità e sicurezza dell'opera;

il piano di manutenzione dovrà essere accompagnato dai dati relativi ai costi attuali e aggiornabile nel tempo, che permetta di valutare gli interventi di manutenzione e riparazione;

i materiali utilizzati per elementi e componenti dovranno essere dotati un ciclo di vita adeguato alla vita nominale ed alle richieste di manutenzione; essi devono essere riciclabili con il minor impatto economico ed essere compatibili da punto di vista ambientale;

nel progetto della nuova infrastruttura dovranno essere previsti sistemi di produzione di energia dalle fonti rinnovabili più idonee, in misura almeno pari al fabbisogno energetico per l'illuminazione e per la gestione dell'infrastruttura;

ai fini ambientali, deve essere preferito il riutilizzo dei materiali o il conferimento a centri di recupero piuttosto che il conferimento in discarica;

dovranno essere tenuti in conto nella progettazione ma non fanno parte del contratto i futuri raccordi con la gronda autostradale il cui progetto è approvato;

non dovranno essere progettate o realizzate opere interferenti con le linee ferroviarie esistenti e di progetto, o con impianti tecnologici, di qualunque natura, presenti sulle aree interessate dall'intervento, fatto salvo quanto eventualmente concordato con i gestori e volto alla sostituzione degli impianti, sostituzione che dovrà avvenire a cura e spese del contraente.
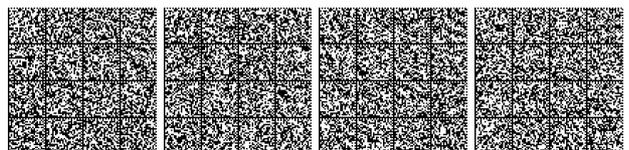
Per l'elaborazione del progetto e per l'esecuzione dei lavori si richiamano, in particolare, le seguenti principali norme, comprese successive modificazioni e integrazioni:

direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici);

direttiva 2008/96/CE (sicurezza autostrade);

decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada) e decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

decreto ministeriale 5 novembre 2001 (norme funzionali geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi);

decreto ministeriale 19 aprile 2006 (norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);

decreto ministeriale 18 febbraio 1992 (istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale);

decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale);

decreto legislativo n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

18A07516

DECRETO 16 novembre 2018.

Individuazione del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando avente ad oggetto l'appalto dei lavori di demolizione del ponte Morandi e di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. (Decreto n. 6).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA DELL'AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 OTTOBRE 2018)

Visto il decreto-legge 28 settembre 2008, n. 109 recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge, il sindaco di Genova, dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario straordinario;

Visto l'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 7 del medesimo decreto-legge il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

Visto l'art. 32 della direttiva 2004/24/UE, rubricato «Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione», il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate — al comma 2, lettera c — le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

Richiamato integralmente il decreto di questo Commissario straordinario n. 5 del 2018;

Ritenuta l'opportunità di individuare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato entro le ore 12,00 del 26 novembre 2018, specificando le seguenti indicazioni cui le imprese interessate si dovranno attenere:

gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilità degli interventi in oggetto, specificando, altresì, tempi di realizzazione, dimensione economica dell'operazione, tipologia ed entità delle interferenze;

le soluzioni progettuali proposte potranno, altresì, essere limitate alla sola attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell'operatore economico interessato, anche le attività di progettazione, affidamento, ricostruzione dell'infrastruttura, nonché il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attività di cui sopra;

questo Commissario straordinario, all'esito dell'esame della proposta presentata, si riserva la più ampia facoltà di avviare una fase di negoziazione per addivenire alla condivisione completa dell'intervento, all'aggiudicazione dell'appalto, rinviando al seguito la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle relative garanzie;

sarà onere di questo Commissario straordinario rendere disponibili le aree per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;

le imprese interessate dovranno, altresì, dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all'esecuzione degli interventi proposti;

la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;

l'operatore economico interessato, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, potrà costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purché tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA;

l'operatore economico interessato potrà, altresì, comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all'esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovrà prevedere i limiti del ricorso all'istituto del subappalto;

tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla presente fase restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

l'arch. Roberto Tedeschi è il responsabile del procedimento;

Decreta

richiamato integralmente quanto in premessa:

1) gli operatori economici interessati alla fase di consultazione, anche in relazione al punto 5) del proprio decreto n. 5/2018, potranno formulare le proprie proposte, in conformità alle specifiche tecniche approvate con il suddetto decreto, inviandole entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2018 alla sede legale della struttura commissariale, in Genova, Via di Francia, n. 3, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:

commissario.ricostruzione.genova@postecert.it

2) a tal fine le imprese interessate dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla procedura, presentando un preliminare progetto di fattibilità degli interventi in oggetto, specificando, altresì, tempi di realizzazione, dimensione economica dell'operazione, tipologia ed entità delle interferenze;

le soluzioni progettuali proposte potranno, altresì, essere limitate alla sola attività di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei detriti, ovvero ricomprendere, a discrezione dell'operatore economico interessato, anche le attività di progettazione, affidamento, ricostruzione dell'infrastruttura, nonché il ripristino del connesso sistema viario, ovvero a tutte le attività di cui sopra;

questo Commissario straordinario, all'esito dell'esame della proposta presentata, si riserva la più ampia facoltà di avviare una fase di negoziazione per addivenire alla condivisione completa dell'intervento, all'aggiudicazione dell'appalto, rinviando al seguito la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle relative garanzie;

sarà onere di questo Commissario straordinario rendere disponibili le aree per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura;

le imprese interessate dovranno, altresì, dichiarare la sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e di essere in possesso delle attestazioni SOA necessarie all'esecuzione degli interventi proposti;

la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;

l'operatore economico interessato, ai fini dell'esecuzione dell'intervento, potrà costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, indicando anche soggetti diversi nel ruolo di capofila, purché tutte in possesso dei requisiti di ordine generale e delle necessarie attestazioni SOA;

l'operatore economico interessato potrà, altresì, comunicare di volersi avvalere del ricorso al subappalto per taluni interventi a favore di soggetti qualificati. In tal caso, all'esito della successiva fase di negoziazione, il contratto dovrà prevedere i limiti del ricorso all'istituto del subappalto;

tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla presente fase restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

l'arch. Roberto Tedeschi è il responsabile del procedimento;

3) di disporre che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla GUCE, oltre che sul sito della struttura Commissariale e sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Roma, 16 novembre 2018

Il Commissario straordinario: BUCCI

18A07517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 1000 del 5 novembre 2018

Codice pratica: VC2/2018/22.

N. procedura: UK/H/5634/001-002/II/014.

Autorizzazione della variazione: C.I.2.b)

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in merito al prodotto di riferimento TAVANIC.

Aggiornamento QRD template, relativamente al medicinale LEVOFLOXACINA MYLAN, nelle forme e confezioni:

040326011 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca in PO da 100 ml;

040326023 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 5 sacche in PO da 100 ml;

040326035 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 10 sacche in PO da 100 ml;

040326047 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 15 sacche in PO DA 100 ml;

040326050 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche in PO da 100 ml;

040326062 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche in PO da 100 ml;

040326074 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 50 sacche in PO da 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20, cap 20124, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07432

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 1001 del 5 novembre 2018

Codice pratica: VN2/2017/306.

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta di un nuovo produttore della sostanza attiva Fosfomicina trometamolo: Clarochem Ireland Ltd., Damastown, Mulhuddart, Dublin, 15, Ireland, in possesso di ASMF (versione luglio 2016), relativamente al medicinale FOSFOMICINA SANDOZ, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 037273012 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037273024 - «bambini 2 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

A.I.C. n. 037273036 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037273048 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio - Varese (VA).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07433

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Limpidex».

Estratto determina AAM/PPA n. 1003 del 7 novembre 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II, C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario, Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, variazione di tipo IA, e variazioni di tipo IB, relativamente al medicinale LIMPIDEX.

Codici pratica:

VN2/2016/449;

N1A/2017/2640;

N1B/2017/786;

C1B/2012/1156.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale «Limpidex», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028755015 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028755027 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule;
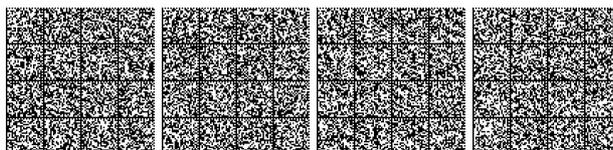
A.I.C. n. 028755039 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028755041 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028755054 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028755066 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028755078 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

A.I.C. n. 028755080 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse;

A.I.C. n. 028755092 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse;

A.I.C. n. 028755104 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99, n. 5, 40133 - Bologna (BO) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07434

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dotagraf».

Estratto determina AAM/PPA n. 1004/2018 del 7 novembre 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, B.II.e.1.a)3: sostituzione del materiale del tappo di gomma (materiale di imballaggio primario), da FM157 a FM257, relativamente alla specialità medicinale DOTAGRAF, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata:

043849013 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml uso singolo;

043849025 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 15 ml uso singolo;

043849037 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 20 ml uso singolo;

043849049 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml uso singolo;

043849052 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 15 ml uso singolo;

043849064 - «0,5 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 20 ml uso singolo.

Numero procedura: DE/H/3944/001/II/003.

Titolare AIC: Bayer S.p.A. (Codice SIS 0022).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07435

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Livazo» e «Alipza»

Estratto determina AAM/PPA n. 1005/2018 del 7 novembre 2018

Autorizzazione: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per l'estensione di un'indicazione terapeutica:

si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 del RCP;

si apportano modifiche formali ai paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del RCP;

si modificano, di conseguenza, le corrispondenti sezioni del FI;

si adeguano degli stampati in accordo al QRD *template*, ultima versione.

Le suddette variazioni si applicano alle specialità medicinali LIVAZO e ALIPZA, nelle seguenti forme e dosaggi autorizzati all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea decentrata:

«Livazo»:

A.I.C. n. 040363 - «1 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 040363 - «2 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 040363 - «4 mg compresse rivestite con film»,

tutte le confezioni autorizzate;

«Alipza»:

A.I.C. n. 040322 - «1 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 040322 - «2 mg compresse rivestite con film»;

A.I.C. n. 040322 - «4 mg compresse rivestite con film»,

tutte le confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Kowa Pharmaceutical Europe Co. Ltd (codice SIS 3485).

Numero procedura: UK/H/xxxx/WS/251.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07436

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gallio (67GA) Citrato Mallinckrodt».

Estratto determina AAM/PPA n. 1006 del 7 novembre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.z) Principio attivo - Altra variazione, relativamente al medicinale GALLIO (67GA) CITRATO MALLINCKRODT.

Codice pratica: VN2/2018/81.

Numero di procedura: n. DK/H/xxxx/WS/079.

È autorizzata la seguente variazione: revisione della sezione del dossier relativa al principio attivo con conversione del formato da Parte II a CTD, relativamente al medicinale «Gallio (67GA) Citrato Mallinckrodt», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 039007012 - «37 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 2,2 ml a 5,5 ml.

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical B.V. (Olanda) con sede legale e domicilio in Westerduinweg 3 - 1755 Le Petten (Paesi Bassi).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07437

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Aurobindo Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 1007 del 7 novembre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.II.d.1.e), relativamente al medicinale ACICLOVIR AUROBINDO ITALIA.

Codice pratica: VN2/2018/111.

È autorizzata la seguente variazione: ampliamento dei limiti di specifica nel prodotto finito rispetto a quelli attualmente autorizzati al rilascio e alla *shelf-life*, relativamente al medicinale «Aciclovir Aurobindo Italia», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 035853035 - «5% crema» tubo 10 g.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno - Varese (Italia).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07438

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucostar»

Estratto determina AAM/PPA n. 1008 del 7 novembre 2018

Autorizzazione delle variazioni: *grouping* di variazioni di tipo II per le seguenti modifiche: di tipo II B.II.h.1.a), di tipo IA B.III.1.a.2), relativamente al medicinale MUCOSTAR.

Codice pratica: VN2/2018/205.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

aggiornamento della versione del CEP del produttore di principio attivo carbocisteina già approvato;

aggiornamento della sezione 3.2.A.2 del dossier,

relativamente al medicinale «Mucostar», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024685012 - «50 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 024685036 - «1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia (Italia).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 7, della determina DG/821/2018 del 24 maggio 2018, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Sevoflurane Baxter, Suprane e Aerrane».

Estratto determina AAM/PPA n. 1009 del 7 novembre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali SEVOFLURANE BAXTER, SUPRANE e AERRANE.

Numero di procedura: n. DK/H/xxxx/WS/069.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette, relativamente ai medicinali «Sevoflurane Baxter», «Suprane» e «Aerrane», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, piazzale dell'Industria n. 20 - C.A.P. 00144 Italia, codice fiscale 00492340583.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicalutamide Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 1010 del 7 novembre 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale BICALUTAMIDE SUN.

Numero di procedura: n. UK/H/1853/001-002/II/015.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, e 5.3, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Bicalutamide Sun», nella forme e confezioni sotto elencate:

040072011 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

040072023 - «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

040072035 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

040072047 - «150 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

040072050 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

040072062 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Polaris Avenue 87, cap 2132 JH, Paesi Bassi (NL).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07441

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 806 del 17 settembre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emla».

Estratto determina AAM/PPA n. 1011 del 7 novembre 2018

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AAM/PPA n. 806 del 17 settembre 2018, concernente l'autorizzazione dell'immissione in commercio del medicinale EMLA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2018.

Laddove è riportato:

Confezione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 5 tubi da 5 g + 25 cerotti occlusivi;

A.I.C. n. 027756156 (in base 10) 0UH1MW (in base 32);

leggasi:

Confezione: «25 mg/g + 25 mg/g crema» 10 tubi da 5 g + 25 cerotti occlusivi;

A.I.C. n. 027756156 (in base 10) 0UH1MW (in base 32).

E laddove è riportato:

Sono autorizzate, per adeguamento agli *standard terms*, le descrizioni delle confezioni autorizzate da:

da:

A.I.C. n. 027756030 - «2,5% + 2,5% crema» tubo 30 mg;

a:

A.I.C. n. 027756030 - «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 30 mg;

leggasi:

Sono autorizzate, per adeguamento agli *standard terms*, le descrizioni delle confezioni autorizzate da:

da:

A.I.C. n. 027756030 - «2,5% + 2,5% crema» tubo 30 g;

a:

A.I.C. n. 027756030 - «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo da 30 g.

Titolare AIC: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Dublin 24, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Irlanda (IE).

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A07442
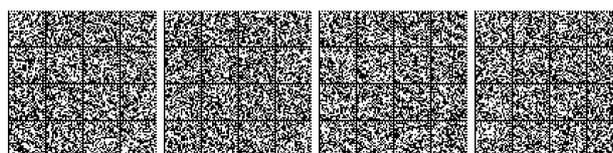
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del movimento politico "Lega per Salvini premier", iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DELLA LEGA
PER SALVINI PREMIER

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità

Lega per Salvini Premier è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità la pacifica trasformazione dello Stato italiano in un moderno Stato federale attraverso metodi democratici ed elettorali. Lega per Salvini Premier promuove e sostiene la libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo.

Art. 2.
Struttura organizzativa della Lega per Salvini Premier

Lega per Salvini Premier è una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, in forma di associazioni non riconosciute:

1. Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste;
2. Piemonte;
3. Liguria;
4. Lombardia;
5. Trentino;
6. Alto Adige – Südtirol;
7. Veneto;
8. Friuli–Venezia Giulia;
9. Emilia;
10. Romagna;
11. Toscana;
12. Marche;
13. Umbria;
14. Lazio;
15. Abruzzo;
16. Molise;
17. Campania;
18. Puglia;
19. Basilicata;
20. Calabria;
21. Sicilia;
22. Sardegna.

Il consiglio federale può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre articolazioni territoriali regionali, riconoscendone ufficialmente l'adesione alla Lega per Salvini Premier. La definizione dei confini territoriali delle articolazioni territoriali regionali spetta al consiglio federale.

Il consiglio federale può deliberare, altresì, l'adesione alla Lega per Salvini Premier di altre associazioni e l'adesione della Lega per Salvini Premier ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto in un apposito regolamento.

Art. 3.
Simbolo e denominazione

Il simbolo della Lega per Salvini Premier appartiene ed è nella legittima disponibilità della Lega per Salvini Premier.

Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un rettangolo di colore blu in cui campeggia la scritta «Lega per Salvini Premier» in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco.

Il consiglio federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali regionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal consiglio federale.

Il simbolo è anche, tutto o in parte, contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, l'articolazione territoriale regionale può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del consiglio federale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali regionali per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del segretario federale.

Il consiglio federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega per Salvini Premier», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.

Tutti i simboli usati nel tempo da Lega per Salvini Premier o dai movimenti (incluse le articolazioni territoriali regionali) in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprietà esclusiva della Lega per Salvini Premier, fatta eccezione per quelli su cui verte un titolo di proprietà altrui.

La denominazione è «Lega per Salvini Premier».

Il simbolo e la denominazione possono essere emendati dal consiglio federale attraverso apposita modifica statutaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.

Art. 4.
Sede della Lega per Salvini Premier

Lega per Salvini Premier ha sede legale in Milano, via Carlo Bellerio n. 41.

Art. 5.
Scioglimento della Lega per Salvini Premier

Lo scioglimento della Lega per Salvini Premier può essere deliberato dal congresso federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega per Salvini Premier, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6.
Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e città non capoluogo di provincia, nonché le cariche elettive riferite ai consiglieri provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa sezione provinciale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla lista collegata, riferita a città capoluogo di provincia e al candidato presidente di provincia e la lista dei candidati consiglieri provinciali, vengono proposte dalla sezione provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale.
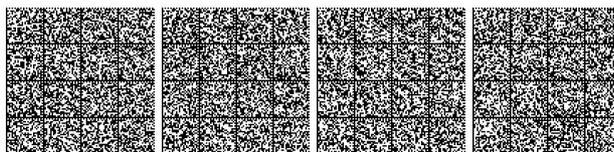
Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a città capoluogo di regione, nonché quelle a candidato governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e ratificate dal consiglio federale.

Il consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.

ORGANI DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 7.
Organi della Lega per Salvini Premier

Sono organi della Lega per Salvini Premier:

il congresso federale;

il consiglio federale;

il segretario federale;

il comitato amministrativo federale;

l'organo federale di controllo sull'amministrazione;

il comitato disciplinare e di garanzia;

il responsabile federale organizzativo e del territorio;

la commissione statuto, regolamenti e tesseramento;

il responsabile del trattamento dei dati personali;

il coordinamento federale del movimento giovanile.

La Lega per Salvini Premier promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 8.
Il congresso federale

Il congresso federale è l'organo rappresentativo di tutti i soci della Lega per Salvini Premier ed è competente per le modifiche del presente Statuto.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier e valuta le attività svolte dalle articolazioni territoriali regionali. Partecipano al congresso federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai congressi regionali delle rispettive articolazioni territoriali regionali.

Il congresso federale è convocato dal segretario federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio federale o su richiesta del segretario federale.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del congresso.

Art. 9.
Elezioni da parte del congresso federale

Il congresso federale elegge il segretario federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come soci ordinari militanti.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali.

Elegge, inoltre, altri membri del consiglio federale, tra coloro che hanno maturato almeno 5 (cinque) anni consecutivi di militanza come soci ordinari militanti e secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, terzo comma.

Art. 10.
I delegati al congresso federale

Il consiglio federale determina il numero totale dei delegati al congresso federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare.

Sono membri di diritto e votanti: il segretario federale, i membri del consiglio federale, i segretari regionali, i segretari provinciali delle articolazioni territoriali regionali con almeno 50 (cinquanta) soci ordinari militanti, i parlamentari, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o delle aree metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei soci ordinari militanti.

Il consiglio federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 11.
Il consiglio federale

Il consiglio federale determina l'azione generale della Lega per Salvini Premier, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal congresso federale.

Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il consiglio federale è composto da:

il segretario federale;

l'amministratore federale;

il responsabile federale organizzativo e del territorio;

i segretari di ciascuna articolazione territoriale regionale con almeno 50 (cinquanta) soci ordinari militanti;

22 (ventidue) membri eletti dal congresso federale assegnati alle articolazioni territoriali regionali seguendo le modalità previste da apposita norma regolamentare.

Lega per Salvini Premier tutela, negli organi collegiali, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze attraverso l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

Partecipano, con il solo diritto di intervento, purché in regola con le norme sul tesseramento dei soci ordinari militanti, i vicesegretari federali, il responsabile dell'ufficio legislativo federale, il presidente del gruppo alla Camera dei deputati, il presidente del gruppo al Senato della Repubblica, il capodelegazione al Parlamento europeo, i governatori regionali o i capodelegazione in giunta, il coordinatore federale del movimento giovanile, i segretari di articolazioni territoriali regionali con meno di 50 (cinquanta) soci ordinari militanti e, in qualità di soggetto verbalizzante, il delegato della commissione statuto, regolamenti e tesseramento.

I segretari delle articolazioni territoriali regionali in caso di impedimento a partecipare alle sedute del consiglio federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vice segretari vicari regionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio consiglio direttivo regionale.

Il consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del segretario federale vale doppio.

Con apposita delibera, il consiglio federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega per Salvini Premier, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal consiglio federale.

Art. 12.
Competenze del consiglio federale

È di competenza del consiglio federale:

a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;

b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega per Salvini Premier predisposto dal comitato amministrativo federale;

c) nominare il coordinatore federale del movimento giovanile, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del movimento giovanile;

d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 27 sulle proposte di modifica degli statuti delle articolazioni territoriali regionali ad esso sottoposte dalla commissione statuto, regolamenti e tesseramento secondo l'art. 19;
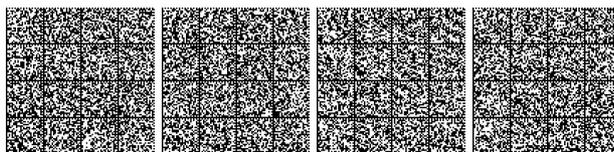
e) stabilire l'importo delle quote associative;

f) nominare i membri del comitato disciplinare e di garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 16;

g) nominare il responsabile del trattamento dei dati personali;

h) approvare i regolamenti della Lega per Salvini Premier predisposti dalla commissione statuto, regolamenti e tesseramento ai sensi dell'art. 19;

i) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali regionali;

j) approvare il codice etico.

È organo d'appello per i soci ordinari militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal comitato disciplinare e di garanzia.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il consiglio federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei segretari regionali e dei relativi consigli direttivi regionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il consiglio federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Il consiglio federale ratifica le deliberazioni dei consigli direttivi regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.

Il consiglio federale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega per Salvini Premier, ad esclusione della funzione disciplinata all'art. 32. In particolare, può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso consiglio federale.

Il consiglio federale si riunisce su convocazione del segretario federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al consiglio federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso consiglio federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo congresso federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa articolazione territoriale regionale del membro da sostituire, il consiglio direttivo regionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del consiglio federale comportano la convocazione automatica del congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del consiglio federale vengono assunte dal segretario federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario vicario. Sino alla nomina del nuovo consiglio federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 13.
Il segretario federale

Il segretario federale ha la rappresentanza di Lega per Salvini Premier di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il segretario federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega per Salvini Premier. Esegue e coordina le direttive del congresso federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega per Salvini Premier; convoca e presiede il consiglio federale, ne coordina le attività, riferendo al consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del consiglio federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del consiglio federale, egli può delegare altri membri del consiglio stesso a compiti specifici.

Il segretario federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i soci ordinari militanti appartenenti a 3 (tre) articolazioni territoriali regionali diverse e con un'anzianità di militanza superiore a 10 (dieci) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del segretario federale, il vicesegretario vicario convoca il congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo segretario federale. Il congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del segretario federale oppure entro un termine diverso definito dal consiglio federale stesso.

Art. 14.
Il comitato amministrativo federale

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 13, la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega per Salvini Premier, spettano al comitato amministrativo federale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal segretario federale tra i soci ordinari militanti con un'anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni. Il comitato amministrativo federale può essere revocato in ogni momento dal segretario federale.

Nel caso in cui il comitato amministrativo federale sia costituito da 3 (tre) membri, il segretario federale nomina tra questi l'amministratore federale al quale possono essere delegate competenze proprie del comitato amministrativo federale. L'amministratore federale è anche presidente del comitato amministrativo federale. L'amministratore federale convoca il comitato amministrativo federale che delibera a maggioranza.

La rappresentanza legale spetta all'amministratore federale.

Nel caso in cui il comitato amministrativo federale sia costituito da 1 (un) membro, il segretario federale nomina tale membro quale amministratore federale al quale sono delegate le competenze proprie del comitato amministrativo federale.

Il comitato amministrativo federale gestisce il patrimonio della Lega per Salvini Premier.

Il comitato amministrativo federale, nel rispetto delle linee guida assunte dal consiglio federale, decide:

l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;

la possibile erogazione di apporti a favore di una o più articolazione territoriale regionale e alle delegazioni territoriali.

Il comitato amministrativo federale decide inoltre su:

l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;

la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

la sottoscrizione di mandati di pagamento;

l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

la gestione della contabilità della Lega per Salvini Premier, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal consiglio federale, con delibera che dovrà essere pubblicata sul sito di Lega per Salvini Premier, devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del comitato amministrativo federale. Nel caso in cui il comitato amministrativo federale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal segretario federale e dall'amministratore federale.

Il comitato amministrativo federale controlla l'intero *iter* amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle articolazioni territoriali regionali.

Il comitato amministrativo federale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle articolazioni territoriali regionali sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Lega per Salvini Premier in particolare e su tutta la gestione. Può inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 15.
L'organo federale di controllo sull'amministrazione

L'organo federale di controllo sull'amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio federale. Il consiglio federale sceglie tra i membri effettivi il presidente. I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. Il compenso è determinato dal segretario federale all'atto della nomina.

L'organo federale di controllo sull'amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del congresso federale, del consiglio federale e del comitato amministrativo federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

L'organo federale di controllo sull'amministrazione presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto della Lega per Salvini Premier.

I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega per Salvini Premier o delle articolazioni territoriali regionali.

Non possono essere nominati membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali.

Il consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 16.
Comitato disciplinare e di garanzia

Il comitato disciplinare e di garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 32 nei confronti dei soci.

Le modalità di deliberazione del comitato disciplinare e di garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento improntato al rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica tre anni ed è composto dal segretario federale, dal responsabile federale organizzativo e del territorio e da non meno di 3 (tre) membri nominati o revocati dal consiglio federale tra i suoi componenti che non siano segretari regionali.

Il giudizio del comitato disciplinare e di garanzia è appellabile al consiglio federale come organo di ultima istanza.

Art. 17.
Il responsabile federale organizzativo e del territorio

Il responsabile federale organizzativo e del territorio è nominato dal segretario federale, è membro di diritto del comitato esecutivo del consiglio federale e del comitato disciplinare e di garanzia. Verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal consiglio federale e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del consiglio federale stesso verificando l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e il comportamento degli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e partecipa all'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale.

Art. 18.
L'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale

L'ufficio di cui al presente articolo coordina l'azione generale della Lega per Salvini Premier sotto il profilo organizzativo e, organizzandosi in dipartimenti e consulte, elabora le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche della Lega per Salvini Premier, secondo le direttive del consiglio federale.

Il responsabile dell'ufficio è nominato dal segretario federale, partecipa al consiglio federale e al comitato disciplinare e di garanzia; può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei consigli direttivi regionali e degli organi delle delegazioni territoriali.

Art. 19.
Modifiche dello statuto, del simbolo, della denominazione e dei regolamenti. Commissione statuto, regolamenti e tesseramento

Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal congresso federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche del simbolo, della denominazione e dei regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvate dal consiglio federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento, nominata dal segretario federale su proposta del consiglio federale e presieduta dal responsabile organizzativo e del territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del segretario federale, sottopone al congresso federale.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento formula, altresì, proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che, previo parere favorevole del segretario federale, sottopone al consiglio federale. Ai sensi del precedente art. 12, il consiglio federale esprime un parere sulle modifiche dello Statuto delle articolazioni territoriali regionali, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo congresso regionale; l'accoglimento di tale parere è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento predispone i regolamenti della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega per Salvini Premier sono approvati dal consiglio federale, i regolamenti delle articolazioni territoriali regionali dai relativi consigli direttivi regionali. Quanto ai regolamenti delle articolazioni territoriali regionali, l'adozione del testo su cui il segretario federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della articolazione territoriale regionale alla Lega per Salvini Premier.

Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al consiglio federale.

Art. 20.
Il responsabile del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al consiglio federale.

Art. 21.
Il coordinamento federale del movimento giovanile

Il coordinamento federale del movimento giovanile coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal consiglio federale, l'attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli consigli direttivi regionali. L'età massima dei membri dei gruppi giovanili è di anni trenta.

PATRIMONIO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 22.
Patrimonio della Lega per Salvini Premier

La Lega per Salvini Premier non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento della Lega per Salvini Premier costituisce il suo patrimonio.

Art. 23.
Entrate

Le entrate di Lega per Salvini Premier sono costituite:

dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;

da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega per Salvini Premier;

dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;

da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;

da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal consiglio federale.

Le risorse sono ripartite fra Lega per Salvini Premier, le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali. I criteri di riparti-

zione sono determinati dal comitato amministrativo federale nel rispetto delle linee guida assunte dal consiglio federale.
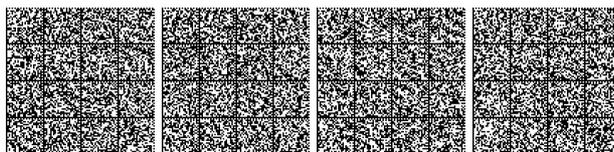
Sono destinati alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 24.
Uscite

Le spese di Lega per Salvini Premier sono le seguenti:

spese generali della Lega per Salvini Premier;

apporti che il comitato amministrativo federale delibera di destinare alle articolazioni territoriali regionali e alle delegazioni territoriali;

spese per il personale;

spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;

spese per le campagne elettorali;

sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;

spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;

spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;

spese per scuole quadri e per la formazione politica dei militanti;

spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;

spese per finalità sociali;

altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25.
Rendiconto della Lega per Salvini Premier

Il comitato amministrativo federale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Lega per Salvini Premier in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al consiglio federale.

Il consiglio federale approva il rendiconto predisposto dal comitato amministrativo federale.

Il consiglio federale emana e pubblica sul sito internet della Lega per Salvini Premier un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Lega per Salvini Premier assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega per Salvini Premier sono pubblicati lo Statuto, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione dell'organo federale di controllo sull'amministrazione e della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto da parte del consiglio federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 26.
Garanzia di trasparenza e controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il segretario federale della Lega per Salvini Premier, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega per Salvini Premier. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega per Salvini Premier, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 27.
Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali

Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La commissione statuto, regolamenti e tesseramento della Lega per Salvini Premier predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle articolazioni territoriali regionali ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la commissione statuto, regolamenti e tesseramento può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il segretario federale esprime un parere sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi consigli direttivi regionali.

Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal congresso federale e dal consiglio federale.

Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi un congresso, un consiglio direttivo, un segretario, un amministratore, un organo di controllo sull'amministrazione e un responsabile organizzativo.

Ogni articolazione territoriale regionale può articolarsi al suo interno in sezioni provinciali e comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»).

La sezione provinciale è l'organo che coordina l'attività delle sezioni comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il consiglio direttivo regionale potrà deliberare l'istituzione di più sezioni provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova sezione provinciale deve essere deliberata dal consiglio direttivo regionale.

La sezione comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega per Salvini Premier e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il consiglio direttivo provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di sezione comunale.

Ciascuna sezione è rappresentata dal rispettivo segretario e retta da un consiglio direttivo di sezione, eletti attraverso assemblee o congressi.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle sezioni provinciali, comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.

Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.
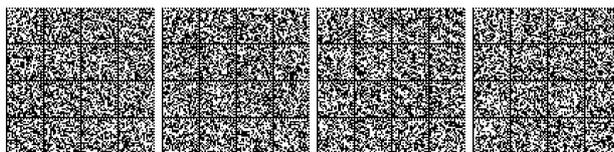
ISCRIZIONE ALLA LEGA PER SALVINI PREMIER

Art. 28.
Iscrizione alla Lega per Salvini Premier

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega per Salvini Premier, conseguendo la qualifica di socio.

L'acquisizione della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

I soci appartengono a due categorie differenti:

soci ordinari militanti;

soci sostenitori.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega per Salvini Premier e conseguentemente alla articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera come socio sostenitore.

Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal consiglio federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo della Lega per Salvini Premier.

A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega per Salvini Premier nella quale dovrà essere specificato se trattasi di socio ordinario militante o di socio sostenitore. Le articolazioni territoriali regionali adottano esclusivamente la tessera della Lega per Salvini Premier quale tessera sociale.

Il consiglio federale autorizza le articolazioni territoriali regionali e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.

L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

Art. 29.
Soci

a) I soci ordinari militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice etico approvato dal consiglio federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Sia la prima tessera da socio ordinario militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla sezione territorialmente competente.

I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

La qualifica di socio ordinario militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzati dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega per Salvini Premier.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 32.

b) I soci sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal segretario provinciale o, nel caso in cui la articolazione territoriale regionale non abbia una sezione provinciale, dal segretario regionale.

La tessera da socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di socio ordinario militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da socio sostenitore dell'anno in corso e abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier.

Art. 30.
Decadenza dei soci

La qualifica di socio si perde:

per dimissioni;

per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;

per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto;

per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLA LEGA PER SALVINI PREMIER E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI

Art. 31.
Il controllo sugli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle articolazioni territoriali regionali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega per Salvini Premier; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca del segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del consiglio direttivo di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore, previo contraddittorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Il consiglio federale, su richiesta del segretario federale, può sciogliere il consiglio direttivo regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un commissario federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del consiglio federale. Il congresso straordinario di tale articolazione territoriale regionale dovrà tenersi entro il termine definito dal consiglio federale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente il consiglio federale può deliberare l'esclusione della articolazione territoriale regionale dalla Lega per Salvini Premier qualora la articolazione territoriale regionale stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega per Salvini Premier e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del
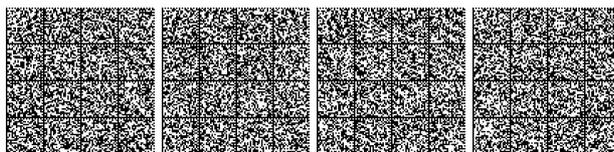
consiglio direttivo di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, il segretario di livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un commissario.

Eccettuate le deliberazioni del consiglio federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega per Salvini Premier, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento.

Il consiglio federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

Art. 32.
Il controllo sui soci della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali e i provvedimenti disciplinari

Gli organi della Lega per Salvini Premier e delle articolazioni territoriali regionali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali regionali.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

il richiamo scritto;

la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;

la revoca della qualifica di socio ordinario militante;

l'espulsione dalla Lega per Salvini Premier e dalla articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega per Salvini Premier o della articolazione territoriale regionale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, di europarlamentare e di consigliere, presidente di provincia e sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare.

È facoltà del comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Organo d'appello per ogni provvedimento assunto è il consiglio federale. Il diritto d'appello si esercita secondo le modalità previste da apposito regolamento.

In ogni caso, il consiglio federale, anche su segnalazione del comitato disciplinare e di garanzia può attivare la procedura di controllo o disciplinare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del consiglio direttivo regionale o federale.

PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 33.
I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale.

Art. 34.
I gruppi parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al segretario federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal consiglio federale.

L'adesione al gruppo Lega per Salvini Premier da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega per Salvini Premier ed approvata dal consiglio federale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier, dovrà essere altresì concordata con il consiglio federale.

Art. 35.
I gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i consiglieri eletti nelle liste della Lega per Salvini Premier si costituiscono in gruppo, il cui capogruppo riferisce direttamente al segretario regionale per quanto riguarda i consiglieri regionali. Si farà riferimento al segretario provinciale per quanto riguarda i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

Il capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal consiglio direttivo regionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il segretario regionale e ratificata dal consiglio direttivo regionale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste di Lega per Salvini Premier dovrà essere altresì concordata con il segretario regionale e ratificata dal consiglio direttivo regionale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il consiglio federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
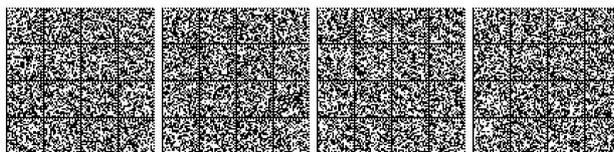
II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di diritto al congresso federale e regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal consiglio federale.

III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare scuole quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole è requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I parlamentari e i consiglieri regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attività amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.

IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianità ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonché la procedura per l'acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono determinati in un apposito regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. A far data dalla costituzione della Lega per Salvini Premier, i soci fondatori compongono il congresso federale e agiscono, altresì, in qualità di consiglio federale sino al successivo congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

II. Il segretario federale, su conforme delibera del consiglio federale, ha il potere di modificare la sede della Lega per Salvini Premier, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

III. Le relazioni e gli accordi con altre associazioni o partiti politici sono disciplinati da specifici regolamenti.

IV. Nelle more della maturazione della anzianità di militanza per l'accesso alle cariche del presente Statuto, in via transitoria, i tempi e le modalità di acquisizione delle stesse sono normati da apposito regolamento – ispirato a principi di democraticità interna e di non discriminazione e di parità di trattamento nelle scelte dei titolari di cariche – approvato dal consiglio federale.

18A07430

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Banca d'Italia, recante: «Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 269 del 19 novembre 2018).

In calce al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31, prima della firma del Governatore Visco, in luogo della data: «*Roma, 9 novembre 2018*», deve leggersi: «*Delibera 561/2018*».

18A07538

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-272) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
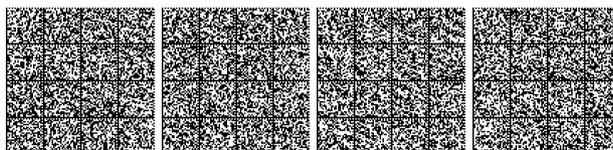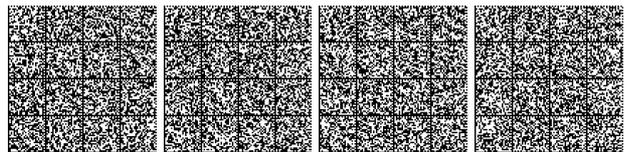
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
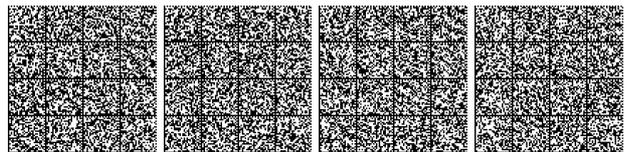
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.